

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 06/04/2022

A tutti le Aziende

Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 12

Oggetto: **BUONI BENZINA ESENTI DA TASSAZIONE PER TUTTI I DATORI DI LAVORO?**

Per il solo 2022, le imprese private possono erogare ai propri dipendenti, con esclusione dei collaboratori, buoni benzina per un valore di 200 euro. I buoni, corrisposti in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del decreto Ucraina, non devono essere cumulati con il limite di esenzione previsto dal TUIR per beni e servizi fino a 258,23 euro annui. E' importante che l'erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con l'utilizzo di un'unica voce paga.

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto Ucraina ([D.L. n. 21/2022](#)), viene prevista la possibilità (art. 2), per le aziende private **e solo per l'anno 2022**, di erogare 200 euro, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di buoni carburante.

## **Buoni benzina non tassabili**

I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, pertanto saranno esenti da tassazione e da contribuzione.

Il valore dei 200 euro è da considerare **aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell'art. 51 del TUIR (258,23 euro)**. **L'importante è che l'erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con l'utilizzo di un'unica voce paga.**

Questa interpretazione nasce dal fatto che la nuova agevolazione, prevista dall'art. 2 del D.L. n. 21/2022, deve essere considerata ulteriore rispetto a quanto già la normativa in materia prevede. **Però sull'argomento attendiamo che l'Agenzia delle Entrate intervenga presto a chiarire l'ambito di applicazione della norma e permettere, così, all'azienda di erogare, volontariamente, il bonus carburante al fine di aiutare i propri lavoratori.**

**In virtù di ciò vi invitiamo, qualora interessati a tale erogazione, ad attendere ulteriori chiarimenti, visto che ciò sarà valido per tutto l'anno 2022.**

Nella tabella che segue, riepiloghiamo le caratteristiche di questa agevolazione per i lavoratori. Inoltre, nella tabella sono presenti alcuni dubbi interpretativi, con una possibile soluzione interpretativa.

Datori di lavoro	<p>La norma parla di “aziende private”. Si ritiene che il termine sia stato impropriamente utilizzato dal legislatore, anche in considerazione della portata generale del beneficio che il Governo aveva intenzione di manifestare, quindi, che l’agevolazione riguardi tutti i soggetti che corrispondono redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, compresi gli studi professionali.</p> <p><b>Detto ciò, è auspicabile, in tempi rapidi, un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.</b></p>
Lavoratori	Va corrisposto unicamente ai lavoratori dipendenti, quindi no a collaboratori (es. co.co.co. o lavoratori autonomi occasionali) stagisti, e amministratori.
Tipologia di versamento	I buoni carburante sono erogati dall’azienda su base volontaria, quindi sarà l’azienda a decidere se erogarli e sino a quale importo (massimo € 200,00).
Valore dei buoni	Il tetto massimo è di 200 euro per lavoratore ma l’azienda può erogare anche un importo inferiore. Il valore erogato è netto per il lavoratore e quindi non verrà tassato, nel massimale dei 200 euro.
Costo per l’azienda	L’importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non si applicano tasse e contributi, alla stregua dei 258,23 euro.
Durata dell’agevolazione	L’erogazione dei buoni deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Non conta la data in cui questi buoni verranno “consumati” dal lavoratore ma la data in cui verranno messi a disposizione dal datore di lavoro.

Come già descritto in precedenza, ci auguriamo un intervento tempestivo dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’applicazione della norma, sarà nostra cura tenervi aggiornati.

**STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI**